

CITTA' DI SOVERATO
Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.6 Consiglio Comunale

del 08/03/2002

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno DUEMILADUE il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 18.00 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	MANCINI Raffaele	SI	
2	BARONE Renato	SI	
3	CILURZO Vincenzo	SI	
4	CREA Ernesto	SI	
5	CURATOLA Guglielmo	SI	
6	CUTERI Francesco	SI	
7	FAZZARI Pietro	SI	
8	FROIO Giuseppe		SI
9	GAGLIARDI Antonio	SI	
10	GIORLA Vincenzo		SI
11	GIRILLO Giampiero	SI	
12	GUALTIERI Francesco	SI	
13	LORENZO Francesco	SI	
14	MANTI Bruno	SI	
15	MATACERA Pietro	SI	
16	MATOZZO Antonio		SI
17	PAPARAZZO Rocco	SI	
18	PITTELLI Antonio	SI	
19	SINOPOLI Teodoro	SI	
20	SITA' Domenico	SI	
21	ZOFREA Natalino		SI

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dott. Bruno Manti.

Assiste il Signor CRISCUOLO Dott. Pasquale con l'assistenza del Signor PASSAFARO ANTONIO e viene dichiarata aperta la seduta.

La seduta e' pubblica.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

DELIBERA C.C. N. 6 DEL 08.03.2002

1) Di apportare al Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del Canone per la Pubblicita' e le Pubbliche affissioni, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/1998, le sottoidicate modifiche ed integrazioni:

a) al Titolo V, art. 21, l'abrogazione di quanto previsto dal comma 4, tenendo presente che le forme di pubblicita' autorizzate su Corso Umberto I, Lungomare Europa, Piazza M. Ausiliatrice, Corso Roma:

- non debbono deturpare l'ambiente;
- non debbono arrecare danno al decoro e alla sicurezza della strada;

2) al Titolo V, all'art. 24, dopo la lett. i) inserire un altro comma contraddistinto con la lett. l) recante la seguente dicitura:
"l'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati";

3) al Titolo VI, all'art. 25, comma 1, dopo la parola: "del presente Regolamento" aggiungere: "in cui la tariffa base e' aumentata del 20%, e per le superfici superiori al metro quadrato la misura dell'aumento delle tariffe e' estesa al 50% (art. 11, comma 10, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, nel testo modificato dall'art. 30, comma 17, legge 23 dicembre 1999, n. 488);

- al Titolo VI, all'art. 25, comma 2, dopo la parola: "ai seguenti periodi" aggiungere Giugno prima di Luglio e Settembre dopo Agosto;

- al Titolo VI, all'art. 25, comma 3, dopo la parola: "da adottare" cancellare la restante parte ed aggiungere: "entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1 gennaio del medesimo anno (art. 3, comma 5, D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002)";

- al Titolo VI, all'art. 26, comma 1, dopo la parola: "ripartito in" cancellare la restante parte ed aggiungere: "due categorie":

a) categoria ordinaria;

b) categoria speciale, individuata nell'allegato B, applicando a tale categoria una maggiorazione del 150% della tariffa normale relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, comma 1, D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel testo modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002);

4) all'art. 40 del gia' Regolamento Comunale dopo il comma 1 e il comma 3, inserire un altro comma contraddistinto con il n. 2 recante la seguente dicitura:

"qualora la scadenza per l'approvazione del Bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del Regolamento e delle tariffe e' stabilito entro la data di approvazione del Bilancio ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

5) Di affidare in concessione il servizio di pubblicita' e PP.AA., mediante licitazione privata, ad Aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lett. a) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo previsto dall'art. 32 del D.lgs. 15/11/1999, n. 507;

particolareggiato:

a) per le occupazioni, permanenti e temporanee, da effettuarsi con pedane a richiesta degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande,

b) per tutte le altre occupazioni, permanenti e temporanee, non espressamente previste nel presente Regolamento Comunale.

4) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio comunale il canone, commisurato al numero complessivo delle relative utenze, e' dovuto nella misura di L. 1.500 (Euro 0,77) per ciascun utente;

b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune di Soverato non puo' essere inferiore a L. 1.000.000 (Euro 516,46). La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

c) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Soverato, quale causale, l'indicazione del presente comma;

d) l'importo di cui al comma a) viene rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del presente Regolamento;

2) all'art. 12, dopo il comma 5, inserire un altro comma contraddistinto con il n. 6 recante la seguente dicitura:

"non sono assoggettabili a canone occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche che vengono di volta in volta individuate dalla Giunta Comunale e riferite a particolari manifestazioni culturali, sportive, con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti, di spettacolo in genere, patrocinate dal Comune di Soverato e comunque di interesse della collettività";

3) all'art. 12, dopo il comma 6, inserire un altro comma contraddistinto con il n. 7 recante la seguente dicitura:

"e' assoggettabile di divieto assoluto, per occupazione di suolo pubblico permanente e temporaneo, tutta l'area antistante e l'area perimetrale del Palazzetto dello Sport del Comune di Soverato destinando l'area a parcheggi";

4) all'art. 18 del gia' citato Regolamento, dopo il comma 1, inserire un altro comma contraddistinto con il n. 2 recante la seguente dicitura:

"qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento e delle tariffe e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

5) di dare incarico all'Ufficio Tecnico Comunale, di individuare aree e spazi pubblici da destinare ad occupazione permanente ad uso parcheggio auto per i Clienti delle Strutture alberghiere esistenti in Soverato, dietro versamento del rispettivo canone;

6) di dare incarico all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale e al Settore delle Entrate affinche' venga predisposto un piano

Entra in aula il Consigliere Comunale Froio, si allontana dall'aula il Consigliere Comunale Froio;

VISTO il Regolamento Comunale Canone per la Pubblicita' e le Pubbliche affissioni adottato dal Consiglio Comunale in data 30/11/1998 al n. 73;

RILEVATA la necessita' di modificare ed integrare lo stesso Regolamento Canone per la Pubblicita' e le Pubbliche affissioni, specificatamente:

1. modifica al punto 4 art. 21 del Regolamento Comunale sulla Pubblicita' e PP.AA. - Abrogazione del vincolo dall'effettuare pubblicita' in genere, su: Corso Umberto I, Lungomare Europa, Piazza Maria Ausiliatrice, Corso Roma;
2. modifica ed integrazione art. 24 del Regolamento Comunale sulla pubblicita', in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10, comma C, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002);
3. modifiche ed integrazioni all'art. 25, commi 1-2-3,, e art. 26, comma 1, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dall'art. 10, comma C, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002);
4. modifica scadenza dell'approvazione delle tariffe Regolamento Canone per la Pubblicita' e le Pubbliche affissioni;
5. proposta di affidamento in concessione del servizio di pubblicita' e PP.AA., mediante licitazione privata, ad Aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lett. A) della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo previsto dall'art. 32 del D.lgs. 15/11/1990, n. 507;
6. di dare incarico ai settori preposti di proporre un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e di riqualificazione con interventi di arredo urbano, cosi' come previsto dall'art. 10 - lett. D) della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002);
7. individuazione delle zone e degli edifici per l'installazione di mezzi pubblicitari;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CON voti:

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 3 (Fazzari, Papparazzo, Pittelli)

Astenuti: n. 2 (Curatola, Gagliardi)

espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti.

CANONE PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(gli importi sono espressi in Euro)

Descrizione della Pubblicità	Canone base	Canone base maggiorato del 20% (superficie inferiore al mq.)	Canone base maggiorato del 50% (superficie superiore al mq.)
------------------------------	-------------	--	--

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie.

Durata: - per anno solare canone	13,43	16,12	20,15
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazioni di mese	1,34	1,61	2,01

Per la pubblicità di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica il canone stabilito per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (maggiorazione del 100%)

Durata: - per anno solare canone	20,66	24,79	30,99
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazioni di mese	2,07	2,48	3,11

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti, che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, il canone è maggiorato del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%, ed, inoltre, per i quattro mesi di cui all'art. 25 del Regolamento si applica una maggiorazione del 50%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale al canone base.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare canone	13,43	16,12	20,15
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazioni di mese	1,34	1,61	2,01

Per la durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica il canone stabilito per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, il canone è maggiorato del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni del canone base ivi previste.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascun dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: il canone è dovuto per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ogni anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	74,37	89,24	111,56
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	49,58	59,50	74,37
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie.	24,79	29,75	37,19

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le suddette tariffe sono raddoppiate

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa base del canone, è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare canone	41,32	49,58	61,97
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazioni di mese	4,13	4,96	6,20

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno	2,58	3,10	3,87
Per durata superiore a 30 giorni si applica:			
- per i primi 30 giorni la tariffa di	2,58	3,10	3,87
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	1,29	1,55	1,94

PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

13,43	16,11	20,14
-------	-------	-------

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto al Comune un canone nella misura di:

61,97	74,37	92,96
-------	-------	-------

PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto al Comune un canone nella misura di:

30,99	37,18	46,48
-------	-------	-------

PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

2,58	3,10	3,87
------	------	------

PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura di:

7,75	9,30	11,62
------	------	-------

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune comprensivo del canone sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	1,14	1,36	1,70
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,34	0,41	0,51

1.2 per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde al diritto totale dovuto.

1.7 Si applica alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

LE MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA A QUALUNQUE TITOLO SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALLA TARIFFA BASE (art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 507/93).

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e più precisamente:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI (art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 507/93).